



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 1 (Trattato trasferimento persone condannate)

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti», desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale, hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Trattato, il termine:

- a) «condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;
- b) «sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;
- c) «persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;
- d) «Stato di Condanna» indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita;
- e) «Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 20 aprile 2022, n. 45
Partizione	Trattato trasferimento persone condannate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/trattato-trasferimento-persone-condannate-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 1 (Trattato trasferimento persone condannate)

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 1 (Trattato trasferimento persone condannate)

